

- 1) *I ricorsi contro la sentenza del Tribunale di primo grado sono respinti.*
- 2) *D e il Regno di Svezia sono condannati in solido alle spese.*
- 3) *Il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 188 del 3.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

31 maggio 2001

nella causa C-283/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di sicurezza privata — Imprese di vigilanza privata e guardie particolari giurate — Requisito di nazionalità»)

(2001/C 200/38)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-283/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig. A. Aresu e sig.ra M. Patakia e successivamente sig. E. Traversa e sig.ra M. Patakia), contro Repubblica italiana (agenti: sig. U. Leanza assistito inizialmente dal sig. P.G. Ferri e successivamente dalla sig.ra F. Quadri), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, disponendo che:

- le attività di sicurezza privata, comprese quelle volte alla vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, possono essere esercitate sul territorio italiano, previa licenza, solo da istituti di vigilanza privata aventi nazionalità italiana,
- si possono impiegare come guardie particolari giurate solo cittadini italiani muniti di apposita licenza,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, P. Jann (relatore), L. Sevón, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 31 maggio 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *la Repubblica italiana, disponendo che:*

- *le attività di sicurezza privata, comprese quelle volte alla vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, possono essere esercitate sul territorio italiano, previa licenza, solo da imprese di vigilanza privata aventi nazionalità italiana,*
- *si possono impiegare come guardie particolari giurate solo cittadini italiani muniti di apposita licenza, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE).*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 giugno 2001

nel procedimento C-479/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf): CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH già VOBIS Microcomputer AG contro Hauptzollamt Aachen(¹)

(«Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione doganale delle schede sonore per computer — Classificazione nella nomenclatura combinata — Validità dei regolamenti (CE) nn. 1153/97 e 2086/97»)

(2001/C 200/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-479/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, già VOBIS Microcomputer AG, e Hauptzollamt Aachen, domanda vertente sull'interpretazione delle voci 8471, 8473 ed 8543 della nomenclatura combinata, figurante all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio